

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna



**REGOLAMENTO PER IL BREVE STAZIONAMENTO
DEI VEICOLI IN CORRISPONDENZA
DEL PROPRIO PASSO CARRAIO**

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 20/04/2009

Art. 1 –

Il presente regolamento si prefigge la finalità di migliorare la carenza di spazi disponibili per brevi stazionamenti delle automobili, micro-car o ape car e motociclo, in corrispondenza del proprio passo carraio, soprattutto all'interno delle aree del perimetro urbano di Castel Bolognese. Queste disposizioni non si applicano ai passi carrabili di accesso a proprietà immobiliari multiple, salvo accordi tra i condomini da comunicare preventivamente alla polizia municipale.

Art. 2 -

Il titolare dell'autorizzazione del passo carraio in conformità all'art. 1 e in regola con il pagamento della relativa tassa e semprechè l'ampiezza dell'accesso carrabile lo consenta, può richiedere al comune il rilascio di un permesso di breve stazionamento in corrispondenza del proprio accesso, per compiere operazioni di carico scarico o altre attività connesse all'uso abitativo del proprio immobile.

Art. 3 -

Il richiedente dovrà presentare apposita istanza al competente ufficio comunale all'interno della quale si dichiara che lo spazio corrispondente al proprio passo carraio è idoneo allo stazionamento dell'automobile, micro-car o ape car e motociclo, in conformità del codice della strada, ed in maniera tale da consentire la corretta e sicura circolazione veicolare e/o pedonale ciclabile.

In via indicativa non sarà quindi consentito:

occupare marciapiedi;

occupare lati della carreggiata sui quali vige un divieto di stazionamento;

stazionare senza osservare il limite di distanza degli incroci.

Art. 4 –

L'istanza dovrà contenere l'indicazione, effettuata sotto propria piena responsabilità, di ogni eventuale titolare di diritto reale o di godimento sul bene o beni immobili ai quali si acceda attraverso il passo carraio ed essere controfirmata dai soggetti stessi per accettazione.

Art. 5 –

Il competente ufficio comunale valuterà la regolarità della domanda e concedendo l'autorizzazione rilascerà un apposito contrassegno di riconoscimento debitamente identificabile in corrispondenza al passo carraio in oggetto, da mantenersi ben visibile all'interno dell'automobile, micro-car o ape car e sul motociclo.

Art. 6 –

Il proprietario o conducente dell'automobile, micro-car o ape car o motociclo, durante il periodo dello stazionamento breve della stessa, dovrà essere reperibile all'interno dell'abitazione per tutte le esigenze connesse al rapido spostamento dell'automobile, micro-car o ape car e motociclo.

Art. 7 –

L'eventuale insorgenza di motivate contestazioni o problematiche legate alla circolazione stradale e al transito del passo carraio determinerà la revoca od annullamento dell'autorizzazione rilasciata, ad insindacabile giudizio del competente organo dell'Amministrazione comunale .